

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO




Sostenibilità

La **sostenibilità** è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un certo livello in maniera costante e indefinita.

Il principio guida della sostenibilità è lo **sviluppo sostenibile**, che riguarda:

- Ambito ambientale
- Ambito economico
- Ambito sociale



Sostenibilità

Il concetto di sostenibilità in ambito economico, ambientale e sociale inizia a concretizzarsi a partire dai primi anni '70, quando ci fu una presa di coscienza che l'utilizzo umano delle risorse naturali stava raggiungendo il limite e che questa tendenza, piuttosto che diminuire, stava raggiungendo un livello di allarme.

Nei decenni successivi si è iniziato a sviluppare iniziative globali di **sostenibilità ambientale**.

Sostenibilità ambientale

Possiamo identificare la **sostenibilità ambientale** come il processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e le emissioni di inquinanti sono in sintonia e valorizzano il potenziale attuale e futuro al fine di far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell'uomo.

Sostenibilità ambientale

Il **significato di sostenibilità ambientale** non è sempre chiaramente identificabile, si tratta di un concetto che presenta tantissime sfaccettature e comprende un'ampia gamma di principi e aspetti.

Sostenibilità ambientale

Il settore industriale è uno dei principali responsabili quando si parla di impatto ambientale.

Nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, è necessario cercare di riorientare il **modello economico lineare**, dove le materie prime vengono trasformate per essere consumate e poi diventano rifiuto, verso il **modello di economia circolare**, che cerca di ridurre al minimo i rifiuti, riciclando, riutilizzando e ricondizionando al massimo i materiali, reintroducendoli nel ciclo economico.

Sostenibilità ambientale

Quando si parla di **sostenibilità ambientale**, molte sono le azioni da poter metter in campo, per esempio:

- l'uso di energia da fonte rinnovabile;
- la riduzione dei rifiuti e dello spreco di risorse;
- la progettazione di edifici/prodotti/servizi sostenibili;
- la transizione a una mobilità sostenibile.

Sostenibilità ambientale

La valorizzazione della sostenibilità ambientale **non** comporta solo oneri, ma può apportare anche potenziali vantaggi di riduzione dei costi di produzione:

- Riduzione della spesa energetica con riduzione delle emissioni di CO₂;
- Impiego di materia prima seconda a costi più contenuti.

Green Deal Europeo

La risposta Europea alla necessità di iniziative concrete nel campo della sostenibilità ambientale si è avuta con la pubblicazione a fine 2019 del **Patto Verde Europeo (Green Deal)**, un insieme di iniziative proposte dalla Commissione Europea con il fine di raggiungere entro il 2050 la neutralità carbonica, attraversando passi intermedi di riduzione delle emissioni di GHG

Green Deal Europeo

Gli obiettivi del Green Deal trovano base solida tra quelli introdotti dal concetto di sostenibilità ambientale. Tra i quali troviamo:

- **Energia rinnovabile:** decarbonizzare il sistema energetico, con il fine di ottenere zero emissioni entro il 2050;
- **Costruzione edilizia e ristrutturazione:** promozione dell'impiego di materiali per l'efficienza energetica degli edifici (nuovi e ristrutturati);

Green Deal Europeo

- **Industria sostenibile:** favorire l'economia circolare promuovendo politiche di prodotti sostenibili, mira a garantire il riutilizzo dei prodotti e a rafforzare i processi di riciclo;
- **Mobilità sostenibile:** ridurre le emissioni causate dai mezzi di trasporto, favorendo la consegna delle merci tramite percorsi preferenziali via terra o acqua

Con la pubblicazione della legge europea sul clima, l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 diventa giuridicamente vincolante

Green Public Procurement

Il Green Public Procurement (GPP) è uno strumento di politica ambientale nelle procedure di acquisto della pubblica amministrazione. Intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Contribuendo al raggiungimento degli obiettivi delle principali strategie europee come quella sull'uso efficiente delle risorse o quella sull'Economia Circolare

Green Public Procurement

Obiettivi del Green Public Procurement (GPP):

- Riduzione degli impatti ambientali
- Tutela e miglioramento della competitività delle imprese
- Stimolo all'innovazione
- Razionalizzazione della spesa pubblica
- Diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili
- Efficienza e risparmio di risorse naturali, in particolare energia
- Riduzione dei rifiuti prodotti
- Riduzione uso sostanze pericolose
- Integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell'ente
- Miglioramento dell'immagine della pubblica amministrazione
- Accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici

Green Public Procurement

Il GPP ha assunto un ruolo sempre più rilevante nelle politiche della Commissione europea.

Introdotta nel 2008 a carattere volontario, in Italia ha assunto valore cogente dal 2016 con la pubblicazione del Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (D.Lgs 50/2016).

Nel 2017 è inoltre entrato in vigore il D.Leg.vo n. 56 del 19/04/2017 che ha introdotto l'obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Green Public Procurement

Il PAN GPP ha l'obiettivo orientare la spesa pubblica verso l'efficienza energetica e il risparmio nell'uso delle risorse, in particolare la riduzione delle emissioni di CO₂, la riduzione dell'uso di sostanze pericolose e della produzione di rifiuti. Il Piano individua undici categorie di prodotti e servizi di interesse prioritario per volume di spesa e per impatti ambientali rispetto ai quali definire "criteri ambientali minimi" (CAM), ossia requisiti di natura ambientale collegati alle diverse fasi della procedura di appalto, da implementare nelle ordinarie procedure di acquisto pubblico.

Criteri Ambientali Minimi

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono dei requisiti di tipo sociale, ambientale ed economico, volti a indirizzare le scelte della PA, premiando quei prodotti, servizi a più elevato valore di sostenibilità sotto il profilo ambientale e lungo il ciclo di vita. I CAM mirano a raggiungere un buon equilibrio tra prestazioni ambientali, considerazioni sui costi e disponibilità del mercato.

Considerando la distinzione fra criteri base e criteri premianti, le amministrazioni possono scegliere, in base alle loro esigenze e al livello di ambizione, di includere tutti o solo determinati requisiti nei loro documenti, rendendo così modulabili i criteri stessi.

Criteri Ambientali Minimi

Sono detti minimi in quanto sono considerati gli elementi di base che dovrebbero caratterizzare le procedure di acquisto preferibili da un punto di vista ambientale. La loro implementazione garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia efficace non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma anche al fine di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e circolari.

I CAM, aggiornati sulla base dell'evoluzione tecnologica e di mercato, riguardano le categorie di forniture e affidamenti individuate nel Piano D'Azione nazionale sul GPP e definite "prioritarie".

Criteri Ambientali Minimi

Sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della PA e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all'esigenza della Pubblica Amministrazione di razionalizzare i propri consumi, ottimizzando la spesa in un'ottica di medio-lungo periodo.

Criteri Ambientali Minimi

Coinvolgendo i prodotti e i servizi soggetti alla pubblica amministrazione, i Decreti attualmente pubblicati e in vigore sono svariati.

Al momento sono disponibili 19 Decreti CAM pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Riguardo i prodotti in acciaio e alluminio, i decreti di maggiore interesse sono il Decreto CAM Edilizia e il Decreto CAM Infrastrutture stradali (la cui entrata in vigore è prevista a fine dicembre 2024).

Decreto CAM Edilizia

11 Ottobre 2017 viene pubblicata la Prima edizione CAM Edilizia. Esso prevedeva che i requisiti di contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto fossero supportati da specifiche certificazioni rilasciate da enti di certificazione accreditati.

Decreto CAM Edilizia

Le possibili certificazioni ammesse erano:

- Dichiarazione Ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD) conforme alla ISO 14025 (EPDIItaly);
- Certificazione di prodotto rilasciata da organismo di valutazione della conformità attestante il contenuto di riciclato tramite verifica bilancio di massa (ReMade in Italy);
- Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità attestante il contenuto di riciclato tramite verifica bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Decreto CAM Edilizia

La terza opzione poneva tuttavia una contraddizione:

La ISO 14021 definisce i criteri per l'auto dichiarazione del contenuto di materiale riciclato in un prodotto, quindi l'unica possibilità sarebbe stata quella di ottenere una convalida del contenuto auto dichiarato e non un certificato.

La richiesta che l'ente certificatore fosse inoltre accreditato, ha trovato la ferma opposizione di ACCREDIA stessa.

Decreto CAM Edilizia

Dall'altro lato la possibilità di una certificazione EPD non include sistematicamente la definizione dei criteri richiesti dai Decreti CAM (contenuto di materiale riciclato), oltre a essere un sistema complesso e oneroso.

Infine una certificazione di prodotto non trovava una normativa di riferimento che potesse coprire il vasto parco di prodotti a cui i CAM si rivolgono.

Decreto CAM Edilizia

Le problematiche riscontrate portarono alla necessità di riesaminare il Decreto CAM, con una più accurata definizione delle metodologie di certificazione.

Si è giunti quindi a dicembre 2022 alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 23 giugno 2022 n. 256.

Una ulteriore revisione è in corso d'opera, per cui si prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei primi giorni di dicembre 2024.

Decreto CAM Edilizia

Il Decreto CAM Edilizia, all'attuale aggiornamento, prevede la qualifica dei prodotti tramite:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN15804 e alla norma UNI EN ISO 14025;
- certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
- una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti;

Decreto CAM Edilizia

Il Decreto CAM Edilizia, all'attuale aggiornamento prevede la qualifica dei prodotti tramite:

- una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi;
- marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato o marchio "VinylPlus" Product Label, con attestato della specifica fornitura per i prodotti in PVC.

Decreto CAM Edilizia

Il Decreto CAM Edilizia, inserisce inoltre una specifica per quanto riguarda le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma ISO 14021.

Esse potevano essere accettate nel caso in cui fossero validate da un organismo di valutazione della conformità e in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Allo stato attuale, le asserzioni ISO 14021 non possono essere accettate come documenti a sé stanti.

Attestazioni ISO 14021

Le asserzioni ambientali auto-dichiarate secondo ISO 14021 possono trovare impiego nella qualifica dei prodotti a fini CAM.

La certificazione EPD fornisce generalmente l'impatto ambientale di un prodotto in termini di CO₂e ma non sempre include i valori del contenuto di materiale riciclato.

Ci si può pertanto riferire ai valori forniti dalle convalide rilasciate da un ente di parte terza delle asserzioni autodichiarate da un'azienda per quantificare tali valori

Attestazioni ISO 14021

Le asserzioni ambientali auto-dichiarate secondo ISO 14021 trovano comunque impiego nella qualifica dei prodotti per gli schemi LEED. Tale certificazione avendo valore a livello internazionale si appoggia generalmente alle convalide di asserzioni ambientali auto-dichiarate per quel che riguarda il contenuto di materiale riciclato.

Attestazioni ISO 14021

La norma ISO 14021 definisce i requisiti, la terminologia e i simboli da impiegare nelle asserzioni ambientali auto dichiarate di un prodotto.

Gli aspetti oggetto dell'auto dichiarazione possono essere molteplici e possono coinvolgere:

- Riduzione dell'impiego di risorse (acqua, energia, uso del suolo);
- Impiego di materie prima seconda (riciclo, uso di materiale riciclato, materiali riutilizzabili);
- Valutazione del ciclo di vita di un prodotto (riutilizzo e ricarica, smontaggio, degradabilità);
- Sostenibilità e estensione della vita in uso.

Attestazioni ISO 14021

La norma inoltre fornisce metodi generali per la valutazione e il calcolo dei contenuti delle diverse asserzioni ambientali.

Per la valutazione del contenuto di materiale riciclato la metodologia di base è quella del bilancio di massa strutturato a partire dalla formula:

$$X = \frac{A}{P} \times 100 [\%]$$

Per cui si considera:

X= valore dichiarato del materiale riciclato nel prodotto finito

A= massa del materiale riciclato nel prodotto finito

P= massa del prodotto finito oggetto di certificazione

Attestazioni ISO 14021

Partendo dal principio di base fornito dalla norma, è possibile predisporre sistemi di calcolo più strutturati in accordo alla tipologia di prodotto e del flusso dei materiali all'interno del ciclo produttivo.

Il sistema di calcolo impiegato in ogni caso deve rispettare l'inquadramento dei materiali coinvolti nel ciclo produttivo come sono definiti all'interno della norma.

Attestazioni ISO 14021

Le asserzioni ambientali secondo ISO 14021, nello specifico per i contenuti di materiale riciclato, possono essere fornite in due modi:

- Auto dichiarazione: completamente a carico del fabbricante
- Convalida di parte terza: soggetta alla verifica e approvazione da parte di un ente esterno alla realtà aziendale e imparziale

Attestazioni ISO 14021

Nel caso di un'Auto dichiarazione del contenuto di riciclato in accordo alla ISO 14021, la responsabilità è completamente a carico del fabbricante, che si occupa di:

- Definire i materiali coinvolti nel processo produttivo;
- Definire il corretto apporto dei materiali coinvolti nel processo produttivo ai fini del calcolo;
- Definire il processo di calcolo;
- Redigere l'Auto dichiarazione del contenuto di riciclato in accordo alla ISO 14021.

Convalida ISO 14021

Nel caso invece in cui l'auto dichiarazione del contenuto di riciclato in accordo alla ISO 14021 sia soggetta a Convalida di parte terza, l'ente preposto si occupa di:

- Verificare il corretto inquadramento dei materiali coinvolti nel processo produttivo;
- Verificare il corretto inserimento dei materiali coinvolti nel processo produttivo all'interno del metodo di calcolo;
- Proporre un suo metodo di calcolo o verificare l'efficacia di quello proposto dal fabbricante;
- Verificare il calcolo del contenuto di riciclato dichiarato;
- Emettere il documento di Convalida.

Convalida ISO 14021

I due percorsi di asserzione ambientale differiscono sostanzialmente per due aspetti:

- La figura che emette fisicamente il documento di asserzione ambientale di prodotto (fabbricante o ente di parte terza);
- Il sistema di calcolo del contenuto di riciclato, nello specifico per quanto riguarda la figura che lo predispone.

Per quanto riguarda l'inquadramento dei materiali e il loro contributo al calcolo, in entrambi in casi ci si deve riferire a quanto definito all'interno della norma

ISO 14021 – Materia Prima

In accordo a quanto definito dalla ISO 14021, per qualsiasi prodotto si voglia predisporre una attestazione del contenuto di materiale riciclato si possono identificare sostanzialmente quattro categorie di materiali che contribuiscono al calcolo:

- Materia prima vergine;
- Materia prima seconda di pre-consumo;
- Materia prima seconda di post-consumo;
- Ricicli interni.

A questi si può inoltre affiancare il contributo dei semilavorati acquistati esternamente.

ISO 14021 – Materia Prima

La **materia prima** vergine comprende tutti quei materiali che derivano da un processo di estrazione e dunque un reperimento di risorse naturali del materiale da utilizzare all'interno di uno o più processi industriali.

Appartengono a questa categoria i materiali che provengono da un processo di produzione primaria.

ISO 14021 – Post consumatore

La norma definisce il **Materiale Post-Consumatore** come:

«materiale generato da impianti domestici o da strutture commerciali, industriali e istituzionali quali utenti finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include i resi di materiale dalla catena di distribuzione»

I *rifiuti* post-consumo sono materiale scartato dopo l'uso e che quindi hanno raggiunto lo scopo previsto, sono passati nelle mani di un consumatore finale e sono stati scartati per lo smaltimento o il recupero.

ISO 14021 – Post consumatore

In generale possiamo identificare il materiale di post-consumo come un prodotto che ha concluso il suo ciclo di vita a seguito dell'utilizzo da parte del consumatore finale e ora è stato avviato a un processo di recupero al fine di essere riciclato per essere trasformato in qualcosa di nuovo.

Esempi di materiali post-consumo possono essere:

- Materiali provenienti dalla demolizione di edifici;
- Materiali provenienti dalla demolizioni veicoli;
- Materiali provenienti dal ciclo dei rifiuti di elementi di uso quotidiano.

ISO 14021 – Pre consumatore

La norma definisce il **Materiale Pre-Consumatore** come:

«materiale deviato dal flusso dei rifiuti durante un processo di produzione escluso il riutilizzo di materiale come rilavorazione, macinatura o scarto generato in un processo e in grado di essere recuperato all'interno dello stesso processo che lo ha generato»

I rifiuti pre-consumo sono un materiale che è stato scartato prima che fosse pronto per l'uso o che fosse usato da parte del consumatore.

ISO 14021 – Pre consumatore

Il materiale identificato come pre-consumo è in genere composto da scarti che provengono dal processo di produzione e non trovano un utilizzo in altri campi a valle del processo che li ha generati (sottoprodotto).

È importante in questo caso attuare una corretta distinzione tra questi materiali in modo da separarli dai Ricicli interni di produzione.

ISO 14021 – Ricicli interni

In accordo a quanto previsto dalla ISO 14021 il materiale identificato come **Ricicli interni NON** può essere inserito nel processo di calcolo con un apporto positivo ai fini della contabilizzazione del contenuto di materiale riciclato.

La definizione di materiale pre-consumatore infatti esclude a prescindere il contributo di un materiale che sia generato da un processo produttivo e quindi sia reinserito nello stesso processo che lo ha generato.

ISO 14021 - Semilavorati

La prassi industriale in alcuni settori, può prevedere che, ai fini di sostenere i tenori di produzione, si renda necessario acquistare dei **Semilavorati** da fornitori esterni.

Il contributo di tali materiali rientra nel metodo di calcolo in quanto determinante per definire il quantitativo di prodotto finito.

Tuttavia ai fini del contributo al valore di contenuto di materiale riciclato, esso apporta un contributo positivo solo qualora ogni fornitura sia accompagnata da adeguata documentazione attestante il contenuto di materia riciclata al suo interno.

Attestazioni ISO 14021

È dunque fondamentale fare riferimento alla migliore individuazione del momento, nell'ambito della produttive aziendali, in cui il materiale viene raccolto per il riciclo.

È inoltre necessario definire la figura del consumatore finale e del ciclo di fine vita del prodotto, al fine di meglio identificare in quale categoria vada a inquadrarsi il materiale impiegato all'interno di un ciclo produttivo.

Attestazioni ISO 14021

È importante inoltre capire che i Ricicli interni, devono essere esclusi ai fini di apportare un contributo positivo al contenuto di materiale riciclato nei prodotti.

La ISO 14021 non ne preclude l'impiego, ne prevede la definizione e la contabilizzazione, al fine di valutarne l'impatto in massa sul prodotto finito. Tuttavia senza collaborare ai valori di contenuto di materiale riciclato.

Prassi di riferimento UNI PdR 88:2020

La revisione del Decreto CAM Edilizia del 23 giugno 2022 ha visto l'inserirsi di nuove metodologie di qualifica e certificazione dei contenuti di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Tra le certificazioni di prodotto riconosciute troviamo: una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Prassi di riferimento UNI PdR 88:2020

Questa certificazione è stata sviluppata al fine di venire incontro alle necessità del mercato italiano di avere uno strumento in grado di rispondere ai requisiti CAM oltre alla necessità di allineare il sistema di calcolo tramite bilancio di massa dei contenuti di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (come definiti dalla ISO 14021) con quanto definito dalla legge italiana e internazionale nel campo di gestione e identificazione dei rifiuti (secondo le definizioni del D.Lgs 152/06 e gestione secondo leggi tipo il Regolamento UE/333)

Prassi di riferimento UNI PdR 88:2020

La certificazione secondo UNI/PdR 88:2020 si prefigge le finalità di:

- Favorire una coerente confrontabilità dei requisiti di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- Definire una metodologia di verifica dei requisiti sopra descritti, applicabile da enti di certificazione per il rilascio di un certificato di prodotto;
- Fornire a tali enti gli strumenti utili per la predisposizione di schemi di certificazione accreditabili.

Prassi di riferimento UNI PdR 88:2020

Il processo di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto si applica per tutti i prodotti a eccezione di quelli specificati al Paragrafo 1 della UNI PdR 88:2020 (materiali plastici; lubrificanti, carburanti e biocarburanti da recupero di rifiuti; prodotti o materiali già in possesso di norme o prassi di certificazione di sostenibilità ambientale).

Un certificato UNI PdR 88:2020 ha validità ai fini CAM, in accordo con la revisione del CAM Edilizia del 23 giugno 2022, che la include tra le metodologie di qualifica di un prodotto.

Prassi di riferimento UNI PdR 88:2020

Il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, non può essere valutato attraverso verifiche sperimentali.

La verifica avviene tramite esame documentale che include: una verifica della tracciabilità del materiale in ingresso al processo produttivo; il monitoraggio dei quantitativi effettivamente impiegati nella produzione; la predisposizione di un adeguato sistema di calcolo del bilancio di massa dei materiali impiegati; un esame a campione sulla produzione per confermare le previsioni fatte dall'organizzazione.

Prassi di riferimento UNI PdR 88:2020

Come nel caso della ISO 14021 la metodologia di calcolo dei contenuti di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è basata su un bilancio di massa.

Per una certificazione secondo UNI/PdR 88:2020, la metodologia di calcolo deve essere predisposta da parte del fabbricante, che deve prevedere anche l'autocontrollo del processo e dei dati.

L'ente di certificazione verifica e attesta l'efficacia del metodo di calcolo

Prassi di riferimento UNI PdR 88:2020

CIRCOLARE ACCREDIA – SOTTOPRODOTTO INTERNO

La qualifica del residuo di produzione (ricicli interni) quale sottoprodotto, è stata discussa e definita dalla Circolare Tecnica 50/2023 pubblicata da Accredia a novembre 2023.

In essa si conferma la possibilità di riqualificare i residui di produzione e inserirli nel calcolo del contenuto di sottoprodotto, con la nomenclatura sottoprodotto di origine interna.

Per identificare un sottoprodotto di origine interna devono essere fornite specifiche evidenze.

CPR Aquis – Nuovo Regolamento prodotto da Costruzione

Il 5 novembre 2024 è stato adottato dal Consiglio Europeo il nuovo Regolamento per i Prodotti da Costruzione CPR Aquis.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si avrà nel corso delle prossime settimane. L'entrata in vigore ufficiale è prevista per la fine del 2025.

Il CPR Aquis convivrà con l'attuale Regolamento 305/2011 fino a che tutte le norme armonizzate di riferimento non saranno adeguate al nuovo Regolamento.

Aggiornamento che si dovrà concludere entro il 2039.

CPR Aquis – Nuovo Regolamento prodotto da Costruzione

Il Nuovo CPR Aquis è più corposo dell'attuale Regolamento 305/2011 e comporta una serie di novità e aggiornamenti:

- Aggiunta di un nuovo requisito essenziale: BWR7 emissioni delle opere di costruzione nell'ambiente esterno (l'attuale BWR7 diventa BWR8);
- Adeguamento e aggiornamento dei Sistemi di attestazione (inserito il nuovo sistema 3+ per il requisito ambientale);
- Definite a priori una serie di caratteristiche essenziali ambientali valide per tutti i prodotti da costruzione facenti capo in special modo al BWR8;

CPR Aquis – Nuovo Regolamento prodotto da Costruzione

- Revisione della Dichiarazione di Prestazione (DoP) ora Dichiarazione di Prestazione e Conformità dove si riprendono alcuni concetti della precedente Direttiva 89/106;
- Introduzione del Data Carrier: sistema di identificazione automatica che possa essere letto da uno strumento elettro-ottico (barCode o QR-Code);
- Introduzione del Construction Digital Product Passport System: sistema di identificazione dei prodotti da costruzione, basato sulle modalità stabilite da apposito regolamento e dal Regolamento EcoDesign per prodotti sostenibili.

CPR Aquis – Requisito sostenibilità

Requisito di sostenibilità dei prodotti da costruzione è definito dal nuovo AVS 3+. Esso prevede che il fabbricante effettui:

- la valutazione delle prestazioni del prodotto sulla base dei dati raccolti sui valori di input, ipotesi e modellizzazione;
- il controllo della produzione in fabbrica.

Dal punto di vista del fabbricante non sembrano essere apportate di molto le responsabilità, ma le prestazioni del prodotto in accordo alla revisione della norma includeranno anche gli aspetti di sostenibilità ambientale.

CPR Aquis – Requisito sostenibilità

I compiti dell'Ente Notificato sono:

- validazione dei valori di input, delle ipotesi formulate e della conformità alle Product Category Rules (PCR) applicabili, generiche o specifiche per la categoria di prodotto;
- validazione della valutazione del fabbricante;
- validazione del processo applicato per generare tale valutazione;
- validazione del corretto utilizzo del software idoneo alla valutazione;
- ispezione iniziale dello stabilimento produttivo per validare eventuali dati specifici aziendali.

CPR Aquis – Requisito sostenibilità

La metodologia di valutazione dei requisiti di sostenibilità dovrà essere definita all'interno della norma di riferimento armonizzata al nuovo CPR Aquis.

Allo stato attuale una valutazione tipo EPD secondo EN 15804 per prodotti in acciaio o EN 17662 per prodotti in alluminio è valutata in modo volontario.

CPR Aquis – Requisito sostenibilità

Una volta che sarà pubblicata la nuova norma secondo CPR Aquis le EPD diventeranno obbligatorie, i produttori dovranno dichiarare il requisito e l'Organismo notificato dovrà verificarlo.

Al fine di verificare la corretta applicazione dei requisiti ambientali di prodotto la Commissione Europea intende predisporre un tool informatico che l'Ente Notificato dovrà incorporare nel processo di verifica.

The background of the slide is a vibrant, abstract composition. It features a color gradient from deep purple and magenta at the top to bright orange and yellow at the bottom. Overlaid on this are various elements: a grid of thin white lines, numerous semi-transparent numbers and letters in different sizes and colors (including white, yellow, and orange), and a large, faint watermark of the letters 'IGQ' in a serif font. The overall effect is one of digital complexity and data visualization.

IGQ

Grazie per l'attenzione